


18.05.2020



AN 2



documento punto 5)

Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Il recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti può senza dubbio rappresentare un'occasione per innovare la parte IV del Codice ambientale, d.lgs 152/06. Un'occasione di ammodernamento e di coerenza della legislazione ambientale con i principi dell'economia circolare.

In particolare, le misure che riguardano i rifiuti hanno l'obiettivo di proteggere l'ambiente e la salute evitando o riducendo la produzione dei rifiuti stessi e gli effetti negativi che derivano dalla loro produzione e gestione, nella più ampia ottica di supportare la transizione verso l'economia circolare attraverso un diretto coinvolgimento del sistema industriale e produttivo.

Entrando nel merito, l'Associazione, su questo provvedimento ritiene opportuni alcuni chiarimenti che discendono dalle seguenti osservazioni.

Con riferimento alla direttiva in oggetto, tenuto conto che la maggior parte degli oneri e delle attività ivi previste sono in capo ai produttori dei veicoli ed ai soggetti che recuperano e riciclano gli stessi si ritiene comunque necessario specificare nelle definizioni chi si intende per Ente territorialmente competente.

Infatti a detto soggetto nella disposizione normativa è attribuito il compito del controllo circa la conformità alle autorizzazioni rilasciate (art 14 comma 4) ed accertamento della violazione art. 14 comma 6.

E' inverosimile che anche tale onere ricada sugli Enti locali che non sono i soggetti che rilasciano le autorizzazioni, e stante l'attuale situazione sono gravati da una serie di oneri ma non bilanciata da altrettanto forze lavoro.

Sarebbe auspicabile invece che più genericamente tale onere ricadesse sui soggetti deputati al controllo delle attività ovvero qualsivoglia organo di controllo, con particolare riferimento alle Polizie Provinciali costola dell'Ente che spesso rilascia le autorizzazioni (salvo diversa delega) ed ai Carabinieri Forestali.

Rispetto invece all'allegato 1 relativo ai requisiti di localizzazione degli impianti deve essere consentita la loro localizzazione anche all'interno di quelle aree, conformi alle destinazioni urbanistiche nei quali i vincoli paesaggistici sono di fatto considerati nudi, ovvero apposti dopo l'approvazione di piani regolatori.

Ciò consentirebbe il recupero di aree anche industriali che successivamente alla loro individuazione nei PRG si sono visti apporre un vincolo di tutela e conseguentemente una limitazione delle possibilità di utilizzo seppur all'interno di fabbricati costituiti.

